

(N. 1007)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1955 (V. Stampato n. 1236)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 MARZO 1955

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

La rinnovazione dei consigli comunali e provinciali già scaduti o che scadono per compiuto quadriennio nel 1955 è rinviata al 1956. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, i predetti consiglieri esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione. I sindaci e le giunte municipali, i presidenti e le giunte

provinciali restano in carica fino alla nomina dei successori.

Rimangono, altresì, in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1955.

Rimangono anche in carica fino alla nomina dei nuovi consigli tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state, per legge o per statuto, nominate dai consigli predetti e che sono già scadute o vengono a scadere entro il 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI